Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 96

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 27 aprile 1954 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1954

LEGGE 31 marzo 1954, n. 107.
Approvazione del testo delle disposizioni per prevenire gli abbordi in mare . Pag. 1250

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1954.
Attivazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Borgo San Lorenzo, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio e Vicchio, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Borgo San Lorenzo, in provincia di Firenze Pag. 1256

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1954.
Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Palermo Pag. 1256

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1954.
Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Terni Pag. 1256

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica: Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare una donazione dal comune di Catania e ad acquistare un immobile sito in Catania . Pag. 1257

Ministero dei lavori pubblici: Proroga del termine per l'esecuzione del piano parziale di ricostruzione di Parma. Pag. 1257

Ministero delle finanze: Esito di ricorso . . . Pag. 1257

Ministero del tesoro:
Diffida per smarrimento di buono del Tesoro novennale 5 % (1959) Pag. 1257
Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 1257

Ministero della marina mercantile: Approvazione del modello regolamentare del «Repertorio degli atti presentati per la trascrizione» . Pag. 1257

Ministero dell'interno: Autorizzazione alla Società di mutuo soccorso fra operai «Diritto e Dovere» di Sant'Ermete di Vado Ligure (Savona) ad acquistare un'area di terreno. Pag. 1258

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
Dichiarazione della natura di consorzio di miglioramento fondiario e approvazione dello statuto del Consorzio irriguo di Quattordio, Masio, Felizzano, Cerro Tanaro, con sede nel comune di Quattordio (Alessandria) . Pag. 1258
Revoca del divieto di pesca in un tratto del fiume Adige scorrente nel comune di Legnago (Verona) . Pag. 1258

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio:
Nomina del commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Morrovalle, con sede in Morrovalle (Macerata). Pag. 1258
Nomina di componenti il Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Albano Laziale (Roma), in liquidazione Pag. 1258
Nomina del commissario liquidatore della Cassa diocesana cattolica di Patti (Messina) . . Pag. 1258

CONCORSI ED ESAMI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica:
Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pescara al 30 novembre 1952 Pag. 1259
Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Belluno al 30 novembre 1953 . . Pag. 1259
Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Como al 30 novembre 1953 . . . . . Pag. 1259
Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Genova . . Pag. 1259

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di assistente presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Alessandria Pag. 1260

Ministero di grazia e giustizia: Sostituzione di un componente effettivo la Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte d'appello di L'Aquila Pag. 1260

Prefettura di Cosenza: Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cosenza Pag. 1260

Prefettura di Parma: Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Parma Pag. 1261

Prefettura di Forlì: Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Forlì Pag. 1262

Prefettura di Firenze: Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Firenze Pag. 1262

Prefettura di Grosseto: Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Grosseto Pag. 1263

Prefettura di Livorno: Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Livorno Pag. 1263

Prefettura di Agrigento: Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Agrigento al 30 novembre 1950 Pag. 1264

LEGGI E DECRETI

LEGGE 31 marzo 1954, n. **107**.

Approvazione del testo delle disposizioni per prevenire gli abbordi in mare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato l'annesso testo delle disposizioni per prevenire gli abbordi in mare, applicabili indistintamente alle navi della marina mercantile e della marina militare nonchè agli idrovolanti civili e militari.

Art. 2.

Le suddette disposizioni entrano in vigore a datare dal 1° gennaio 1954 e da tale data sono abrogati il regio decreto 13 dicembre 1896, n. 577, il regio decreto 26 aprile 1906, n. 164, e il regio decreto 23 giugno 1930, n. 1250.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Napoli, addì 31 marzo 1954

EINAUDI

SCELBA — TAMBRONI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

ALLEGATO

Testo delle disposizioni per prevenire gli abbordi in mare

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1.

Le presenti disposizioni devono essere osservate da tutte le navi e da tutti gli idrovolanti in alto mare ed in tutte le acque con esso comunicanti accessibili alla navigazione marittima, salvo le eccezioni previste dall'art. 31. Gli idrovolanti che per la loro speciale costruzione non possono attenersi integralmente alle disposizioni relative alla dotazione dei fanali e dei segnali devono osservare tali disposizioni nel modo più efficace consentito dalle circostanze.

Le disposizioni concernenti i fanali devono essere osservate in qualsiasi condizione di tempo, dal tramonto alla levata del sole. Durante tale periodo non deve essere mostrata alcun'altra luce che possa essere confusa con i fanali prescritti o che possa pregiudicarne la visibilità o le caratteristiche, o diminuirne l'efficienza di un appropriato servizio di vedetta.

Agli effetti delle presenti disposizioni, salvo norme contrarie risultanti dal contesto:

1) la parola *nave* designa qualsiasi tipo di natante, che non sia un idrovolante in acqua, usato o capace di essere usato come mezzo di trasporto sull'acqua;

2) la parola *idrovolante* designa un'aeronave e qualsiasi altro aeromobile capace di manovrare sull'acqua;

3) l'espressione *nave a propulsione meccanica* designa qualsiasi nave mossa da macchine;

4) una nave a propulsione meccanica che naviga alla vela e non a mezzo di macchine deve essere considerata come nave a vela, ed una nave che naviga a mezzo di macchine, che abbia o non abbia contemporaneamente vele spiegate, deve essere considerata come nave a propulsione meccanica,

5) una nave o un idrovolante in acqua è *in moto* quando non è all'ancora o ormeggiato a terra o incagliato;

6) l'espressione *altezza al disopra dello scafo* designa l'altezza al disopra del ponte continuo più elevato;

7) la *lunghezza* e la *larghezza* di una nave sono quelle risultanti dal suo certificato di stazza;

8) la *lunghezza* o *l'apertura d'ali* di un idrovolante sono la massima lunghezza e la massima apertura d'ali risultanti dal suo certificato di navigabilità aerea: in mancanza di tale certificato le dimensioni sono quelle misurate direttamente;

9) la parola *visibile*, quando applicata ai fanali, significa visibile in una notte scura, con atmosfera chiara;

10) l'espressione *squillo breve* designa uno squillo della durata di circa un secondo;

11) l'espressione *squillo prolungato* designa uno squillo della durata da quattro a sei secondi;

12) la parola *fischio* significa fischio o sirena:

13) la parola *tonnellata* significa tonnellata di stazza lorda.

CAPO II

FANALI E SEGNALI

Art. 2.

Una nave a propulsione meccanica, quando in moto, deve portare:

1) sull'albero di trinchetto e a proravia al medesimo o, se è una nave priva dell'albero di trinchetto, nella parte prodiera della nave, un fanale a luce bianca brillante, costruito in modo da irradiare una luce ininterrotta su un arco d'orizzonte di venti rombi di bussola (225°), fissato in modo da proiettare la sua luce per dieci rombi (112°,5) da ciascun lato della nave, cioè dalla prora fino a due rombi (22°,5) a poppavia del traverso di ciascun lato e di una intensità luminosa tale da essere visibile ad una distanza di almeno cinque miglia;

2) a proravia e a poppavia del fanale a luce bianca prescritto dal n. 1 del presente articolo, un secondo fanale a luce bianca di struttura e caratteristiche eguali a quello di detto fanale. Le navi di lunghezza inferiore a metri 45,75 (150 piedi) e le navi che stanno effettuando un rimorchio non hanno l'obbligo di portare questo secondo fanale a luce bianca ma ne hanno la facoltà;

3) i due fanali a luce bianca di cui sopra devono essere disposti nel piano verticale longitudinale di simmetria, in modo che uno sia almeno metri 4,57 (15 piedi) più alto dell'altro, ed in posizione tale fra loro che il più basso si trovi a proravia del più alto. La distanza orizzontale fra detti due fanali a luce bianca deve essere almeno tre volte la distanza verticale. Il più basso di tali fanali a luce bianca, o il fanale, se ne esiste uno solo, deve essere disposto ad un'altezza al disopra dello scafo non inferiore a metri 6,10 (20 piedi) e, se la larghezza della nave è superiore a metri 6,10 (20 piedi), ad un'altezza al disopra dello scafo non inferiore a tale larghezza, senza che in alcun caso debba essere maggiore di metri 12,20 (40 piedi). In ogni circostanza il fanale o i fanali, secondo il caso, devono essere disposti in modo da essere al disopra e liberi da qualsiasi altro fanale o sovrastruttura che possano impedirne la visibilità;

4) sul lato dritto un fanale a luce verde, costruito in modo da irradiare una luce ininterrotta su un arco d'orizzonte di dieci rombi di bussola (112°,5), fissato in modo da proiettare la sua luce da proravia fino a due rombi (22°,5) a poppavia del traverso sulla dritta e di intensità luminosa tale da essere visibile ad una distanza di almeno due miglia;

5) sul lato sinistro un fanale a luce rossa, costruito in modo da irradiare una luce ininterrotta su un arco d'orizzonte di dieci rombi di bussola (112°,5) fissato in modo da proiettare la sua luce da proravia fino a due rombi (22°,5) a poppavia del traverso sulla sinistra e di intensità luminosa tale da essere visibile ad una distanza di almeno due miglia.

6) i suddetti fanali laterali a luce verde e a luce rossa devono essere provvisti, dal lato interno della nave, di schermi che si prolunghino almeno metri 0,91 (3 piedi) a proravia del fanale in modo da impedire che la luce di questo possa essere veduta dall'altra parte della prora.

Un idrovolante in moto sull'acqua («in flottaggio») deve portare:

1) nella parte prodiera e nel piano longitudinale centrale, dove possa essere meglio veduto, un fanale a luce bianca brillante, costruito in modo da irradiare una luce ininterrotta su un arco d'orizzonte di 220°, fissato in modo da proiettare la sua luce per 110° da ciascun lato dell'idrovolante, cioè da prora dritto fino a 20° a poppavia del traverso di ciascun lato, e di intensità luminosa tale da essere visibile ad una distanza di almeno tre miglia;

2) all'estremità dell'ala destra un fanale a luce verde costruito in modo da irradiare una luce ininterrotta su un arco d'orizzonte di 110°, fissato in modo da proiettare la sua luce da proravia fino a 20° a poppavia del traverso sulla dritta e di intensità luminosa tale da essere visibile ad una distanza di almeno due miglia;

3) all'estremità dell'ala sinistra un fanale a luce rossa costruito in modo da irradiare una luce ininterrotta su un arco d'orizzonte di 110° fissato in modo da proiettare la sua luce da proravia fino a 20° a poppavia del traverso sulla sinistra e di intensità luminosa tale da essere visibile ad una distanza di almeno due miglia.

Art. 3.

Una nave a propulsione meccanica, quando rimorchia o spinge un'altra nave o un idrovolante, deve portare, oltre ai fanali laterali, due fanali a luce bianca brillante disposti in linea verticale, uno al disopra dell'altro, ad una distanza fra loro non inferiore a metri 1,83 (6 piedi), e quando rimorchia più di una nave deve portare un terzo fanale a luce bianca brillante, a metri 1,83 (6 piedi) al disopra o al disotto degli altri due, se la lunghezza del rimorchio, misurata dalla poppa del rimorchiatore alla poppa dell'ultima nave o dell'ultimo idrovolante rimorchiato, è maggiore di metri 183 (600 piedi). I fanali di cui sopra devono avere la stessa struttura ed intensità luminosa e uno di essi deve essere portato nella stessa posizione del fanale a luce bianca indicato nell'art. 2, comma primo, n. 1, tranne il terzo fanale, che deve essere portato ad un'altezza non inferiore a metri 4,27 (14 piedi) al disopra dello scafo. In una nave con un solo albero tali fanali possono essere posati sull'albero.

Il rimorchiatore deve portare inoltre il fanale indicato nell'art. 10 o, in sostituzione di tale fanale, un piccolo fanale a luce bianca a poppavia del fumaiolo o dell'albero poppiero, per servire di guida all'elemento rimorchiato, ma questo fanale non deve essere visibile a proravia del traverso del rimorchiatore. Il fanale a luce bianca indicato nell'art. 2, primo comma, n. 2, è facoltativo.

Un idrovolante in acqua, quando rimorchia uno o più idrovolanti ed una o più navi, deve portare i fanali indicati nell'art. 2, secondo comma, nn. 1, 2 e 3; ed inoltre deve portare un secondo fanale a luce bianca avente la stessa struttura ed intensità luminosa del fanale a luce bianca menzionato nell'art. 2, secondo comma, n. 1, disposto in linea verticale ad almeno metri 1,83 (6 piedi) al disopra o al disotto di tale fanale.

Art. 4.

Una nave che non può governare deve portare, nel punto in cui possano essere meglio veduti, e se è nave a propulsione meccanica invece dei fanali indicati nell'art. 2, primo comma, nn. 1 e 2, due fanali a luce rossa, disposti in linea verticale uno al disopra dell'altro ad una distanza fra loro non inferiore a metri 1,83 (6 piedi) e di intensità luminosa tale da essere visibili per tutto il giro dell'orizzonte ad una distanza di almeno due miglia. Durante il giorno essa deve portare, disposti in linea verticale uno al disopra dell'altro ad una distanza fra loro non inferiore a metri 1,83 (6 piedi), nel punto in cui possano essere meglio veduti, due palloni od oggetti approssimativamente rotondi, neri, aventi un diametro non inferiore a metri 0,61 (2 piedi) ciascuno.

Un idrovolante in acqua non in grado di governare può portare, nel punto in cui possano essere meglio veduti, due fanali a luce rossa disposti in linea verticale uno al disopra dell'altro ad una distanza fra loro non inferiore a metri 0,92 (3 piedi), nel punto in cui possano essere meglio veduti, due palloni od oggetti approssimativamente rotondi, neri, aventi un diametro non inferiore a metri 0,61 (2 piedi) ciascuno.

Una nave intenta a distendere o a recuperare un cavo sottomarino od un segnalamento galleggiante, o una nave impegnata in operazione idrografiche o in lavori subacquei, quando per motivo del suo lavoro non può allontanarsi dalla rotta di altre navi che si avvicinano, deve portare, invece dei due fanali indicati nell'art. 2, primo comma, nn. 1 e 2, tre fanali disposti in linea verticale uno al disopra dell'altro ad una distanza fra loro non inferiore a metri 1,83 (6 piedi). I fanali inferiore e posteriore devono essere a luce rossa, quello di mezzo deve essere a luce bianca e tutti devono essere di intensità luminosa tale da essere visibili per tutto il giro dell'orizzonte ad una distanza di almeno due miglia. Durante il giorno essa deve portare, disposti in linea verticale uno al disopra dell'altro ad una distanza fra loro non inferiore a metri 1,83 (6 piedi), nel punto in cui possano essere meglio veduti, tre segnali, aventi ciascuno un diametro non inferiore a metri 0,61 (2 piedi), dei quali il superiore e l'inferiore devono essere di forma globulare e di colore rosso e quello di mezzo di forma biconica e di colore bianco.

Le navi e gl'idrovolanti dei quali tratta il presente articolo, quando sono fermi, non devono portare i fanali laterali. Devono invece portarli quando sono in moto.

I fanali ed i segnali prescritti dal presente articolo devono essere considerati dalle altre navi e dagli altri idrovolanti come segnali indicanti che la nave o l'idrovolante che li porta non governa e non può quindi manovrare per evitarli.

I segnali di cui sopra non sono segnali delle navi in pericolo e che chiedono soccorso: questi ultimi sono descritti nell'art. 32.

Art. 5.

Una nave a vela in moto e una nave o un idrovolante rimorchiato devono portare gli stessi fanali prescritti dall'art. 2 rispettivamente per una nave a propulsione meccanica o per un idrovolante in moto sull'acqua (in flottaggio), ad eccezione dei due fanali a luce bianca indicati in detto articolo, che essi non devono mai portare. Essi devono portare inoltre i fanali di poppa come indicato nell'art. 10 rimanendo stabilito che le navi rimorchiate, ad eccezione dell'ultima, possono portare invece dei detti fanali di poppa un piccolo fanale a luce bianca, come indicato nell'art. 3, secondo comma.

Una nave che viene spinta avanti da un rimorchiatore deve portare alla estrema prora sul lato destro un fanale a luce verde e sul lato sinistro un fanale a luce rossa, i quali devono avere le stesse caratteristiche dei fanali prescritti dall'art. 2, primo comma, nn. 4 e 5, e devono essere schermati come indicato nell'art. 2, primo comma, n. 6, rimanendo stabilito che se più navi, qualunque ne sia il numero, sono spinte avanti in gruppo, esse devono portare gli stessi fanali che sono prescritti per una sola nave.

Art. 6.

Sulle piccole navi, quando non è possibile, a causa del cattivo tempo o per altri fondati motivi, fissare a posto i fanali laterali a luce verde e a luce rossa, questi fanali devono essere tenuti sottomano accesi e pronti per l'uso immediato e, nell'avvicinarsi ad altre navi od essendo da esse avvicinati, devono essere mostrati dal lato corrispondente, in tempo utile per prevenire una collisione, in maniera da riuscire visibili quanto più possibile e in modo che la luce verde non sia veduta dal lato sinistro, nè la luce rossa dal lato dritto, nè, se è possibile, a più di due rombi di bussola (22°,5) a poppavia del traverso del lato rispettivo.

Per rendere l'uso di questi fanali portatili più sicuro e più facile, essi devono essere dipinti esternamente con il colore della luce rispettiva e devono essere forniti di schermi adatti.

Art. 7.

Le navi a propulsione meccanica inferiore a 40 tonnellate, le navi inferiori a 20 tonnellate che navigano alla vela o a remi ed i battelli a remi, quando in moto non hanno l'obbligo di portare i fanali indicati nell'art. 2, ma se non li portano devono essere provvisti dei seguenti fanali:

a) le navi a propulsione meccanica inferiori a 40 tonnellate, salvo quanto prescritto dalla seguente lettera *b*), devono portare:

1) sulla parte prodiera, dove possa essere meglio veduto e ad un'altezza dal bordo non inferiore a metri 2,75 (9 piedi), un fanale a luce bianca brillante, costruito e fissato conformemente a quanto prescritto dall'art. 2, primo comma, n. 1, e di intensità luminosa tale da essere visibile alla distanza di almeno tre miglia;

2) i fanali laterali a luce verde e a luce rossa, costruiti e fissati conformemente a quanto prescritto dall'art. 2, primo comma, nn 4 e 5 e d'intensità luminosa tale da essere visibili alla distanza di almeno un miglio, ovvero un fanale a luci combinate che proietti una luce verde ed una luce rossa a proravia fino a due rombi di bussola (22°,5) a poppavia del traverso del lato rispettivo. Questo fanale deve essere portato a non meno di metri 0,91 (3 piedi) al disotto del fanale a luce bianca;

b) le piccole imbarcazioni a propulsione meccanica, come quelle in dotazione delle navi d'alto mare, possono portare il fanale a luce bianca ad un'altezza sul bordo inferiore a metri 2,75 (9 piedi), ma esso deve essere collocato al disopra dei fanali laterali o del fanale a luci combinate indicati nella lettera *a*), n. 2 del presente articolo;

c) le navi inferiori a 20 tonnellate che navigano alla vela o a remi, salvo quanto prescritto dalla lettera *d*) seguente, se non portano i fanali laterali devono portare, nel punto in cui possa essere meglio veduto, un fanale che proietti una luce verde da un lato ed una luce rossa dall'altro, di intensità luminosa tale da essere visibile alla distanza di almeno un miglio e sistemato in modo che la luce verde non sia veduta dal lato sinistro nè la luce rossa dal lato dritto. Quando non è possibile fissare tale fanale, esso deve essere tenuto pronto per l'uso immediato e deve essere mostrato in tempo utile per prevenire una collisione ed in modo che la luce verde non sia veduta dal lato sinistro, nè la luce rossa dal lato dritto;

d) le piccole imbarcazioni a remi che navigano alla vela o a remi devono aver pronta sotto mano soltanto una torcia elettrica o un fanale acceso a luce bianca, che deve essere mostrato in tempo utile per prevenire una collisione;

e) le navi e le imbarcazioni alle quali si riferisce il presente articolo non hanno l'obbligo di portare i fanali ed i segnali prescritti dagli articoli 4, primo comma, ed 11, quinto comma.

Art. 8.

Una nave-pilota a vela, quando attende al servizio di pilotaggio nel suo punto di stazione e non è all'ancora, non deve portare i fanali prescritti per le altre navi, ma deve avere un fanale a luce bianca in testa d'albero, visibile per tutto il giro dell'orizzonte ad una distanza di almeno tre miglia, e deve mostrare inoltre uno o più fanali a lampi a brevi intervalli mai maggiori di 10 minuti.

Se una nave-pilota si avvicina ad un'altra nave, o è da questa avvicinata, essa deve avere i fanali laterali accesi pronti all'uso e deve mostrarli a brevi intervalli per indicare la direzione della propria rotta, ma la luce verde non deve essere visibile dal lato sinistro, nè la luce rossa dal lato dritto.

Una nave-pilota a vela, della classe di quelle che sono obbligate ad accostare lungo il fianco delle navi per dare loro il pilota, può mostrare il fanale a luce bianca invece di tenerlo alzato in testa d'albero e può, invece dei fanali laterali sopra indicati, tenere pronto sottomano un fanale con un vetro verde da un lato ed un vetro rosso dall'altro, da usarsi come sopra prescritto.

Una nave-pilota a propulsione meccanica, quando è in servizio di pilotaggio nel suo punto di stazione ma non all'ancora, in aggiunta ai fanali a lampi prescritti per le navi-pilota a vela deve portare, alla distanza di metri 2,45 (8 piedi) sotto il suo fanale a luce bianca di testa d'albero, un fanale a luce rossa visibile per tutto il giro dell'orizzonte ad una distanza di almeno tre miglia, nonchè i fanali laterali prescritti per le navi che sono in moto. Invece del fanale a lampi può essere mostrata ad intermittenza una luce bianca, brillante, visibile per tutto il giro dell'orizzonte.

Tutte le navi-pilota in servizio di pilotaggio che si trovano all'ancora nel loro punto di stazione devono portare i fanali e mostrare i fanali a lampi prescritti dai comma precedenti ma non i fanali laterali. Esse devono portare inoltre il fanale di fonda o i fanali prescritti dall'art. 11.

Tutte le navi-pilota, siano o no all'ancora, quando non si trovano nel loro punto di stazione in servizio di pilotaggio, devono portare gli stessi fanali prescritti per le altre navi della loro classe e di eguale tonnellaggio.

Art. 9.

Tutte le navi da pesca, quando non pescano, devono portare i fanali o i segnali prescritti per le navi similari di eguale tonnellaggio. Quando pescano, esse devono portare soltanto i fanali o i segnali prescritti dal presente articolo, i quali, salvo quando diversamente disposto, devono essere visibili ad una distanza di almeno due miglia.

Le navi intente alla pesca con lenze trascinate (pesca al traino) devono portare soltanto i fanali prescritti, a seconda dei casi, per una nave a propulsione meccanica o per una nave a vela in moto.

Le navi intente alla pesca con reti o lenze — escluse le lenze trascinate (pesca al traino) — che si estendono fuori bordo non oltre 153 metri (500 piedi) misurati orizzontalmente in direzione della scia devono portare, nel punto in cui possa essere meglio veduto, un fanale a luce bianca visibile per tutto il giro dell'orizzonte; ed inoltre, avvicinando altre navi o essendo da esse avvicinate, devono mostrare un secondo fanale, anch'esso a luce bianca, ad una distanza verticale non inferiore a metri 1,83 (6 piedi) sotto il primo fanale e ad una distanza orizzontale da questo non inferiore a metri 3,05 (10 piedi) (o metri 1,83 — 6 piedi — per i piccoli battelli senza coperta), nella direzione nella quale è dato volta l'attrezzo che si stende in mare. Durante il giorno, tali navi devono segnalare di trovarsi intente alla pesca alzando, nel punto in cui possa essere meglio veduto, un paniere o una cesta; e se hanno gli attrezzi da pesca distesi in mare mentre si trovano all'ancora, esse, all'avvicinarsi di altre navi, devono mostrare il medesimo segnale sull'allineamento fra il pallone di fonda e la rete od attrezzo da pesca.

Le navi intente alla pesca con reti o lenze — escluse le lenze trascinate (pesca al traino) — che si estendono fuori bordo oltre 153 metri (500 piedi) misurati orizzontalmente in direzione della scia devono portare, nel punto in cui possano essere meglio veduti, tre fanali a luce bianca, ad una distanza fra loro non inferiore a metri 0,91 (3 piedi), formanti un triangolo verticale visibile per tutto il giro dell'orizzonte. Quando sono in moto, dette navi devono portare i prescritti fanali colorati laterali, ma quando sono ferme non devono mostrarli. Durante il giorno esse devono mostrare un paniere o una cesta sulla parte prodiera il più vicino possibile al dritto di prora e ad un'altezza sopra il bordo non inferiore a metri 3,05 (10 piedi) ed inoltre, nel punto in cui possa essere meglio veduto, un segnale conico nero col vertice rivolto verso l'alto. Se hanno gli attrezzi da pesca distesi in mare mentre si trovano all'ancora, esse, all'avvicinarsi di altre navi, devono mostrare il paniere o la cesta sull'allineamento fra il pallone di fonda e la rete od attrezzo da pesca.

Le navi intente al dragaggio, cioè che trascinano una rete od altro attrezzo che draga sul fondo od in prossimità del fondo del mare, quando non sono all'ancora:

1) se a propulsione meccanica devono portare, nella stessa posizione del fanale a luce bianca indicato nell'art. 2, primo comma, n. 1, un fanale tricolore, costruito e fissato in

modo da irradiare una luce bianca da proravia sino a due rombi di bussola (22°,5) su ciascun lato della nave ed una luce verde ed una rossa da due rombi (22°,5) dalla prora sino a due rombi (22°,5), a poppavia del traverso, rispettivamente a dritta e a sinistra. Esse devono portare inoltre, a non meno di metri 1,83 (6 piedi) e non più di metri 3,65 (12 piedi) al disotto del fanale tricolore, un fanale a luce bianca, fissato in modo da irradiare una luce chiara, uniforme, ininterrotta e visibile per tutto il giro dell'orizzonte. Esse devono portare inoltre il fanale di poppa prescritto dall'art. 10, primo comma;

2) se a vela devono portare un fanale a luce bianca fissato in modo da irradiare una luce chiara, uniforme, ininterrotta e visibile per tutto il giro dell'orizzonte; ed inoltre, avvicinando altre navi o essendo da esse avvicinate, devono mostrare una luce bianca a lampi nel punto in cui possa essere meglio veduta ed in tempo utile per prevenire una collisione;

3) durante il giorno ciascuna delle navi sopra menzionate deve mostrare un paniere o una cesta nel punto in cui possa essere meglio veduto.

Oltre ai fanali che devono mostrare in base al presente articolo, le navi addette alla pesca possono mostrare, se necessario per attirare l'attenzione di navi che si avvicinano, una luce a lampi. Esse possono usare anche i fanali da lavoro.

Tutte le navi che pescano stando all'ancora devono portare i fanali e i segnali prescritti dall'art. 11, primo, secondo e terzo comma; e all'avvicinarsi di una o più navi devono mostrare un fanale addizionale a luce bianca situato almeno metri 1,83 (6 piedi) al disotto del fanale di fonda prodiero e ad una distanza orizzontale da questo non inferiore a metri 3,05 (10 piedi) misurati in direzione della distesa degli attrezzi fuori bordo.

Se una nave, mentre pesca, rimane immobilizzata per avere i propri attrezzi impigliati in uno scoglio o in altro ostacolo, essa, se di giorno, deve ammainare il paniere o la cesta prescritti dai commi terzo, quarto e quinto del presente articolo e mostrare il segnale indicato nell'art. 11, comma terzo; se di notte deve mostrare il fanale o i fanali prescritti dall'art. 11, comma primo o secondo. Con nebbia, foschia, nevicate o forti piovaschi, o in ogni altra condizione che in modo analogo limiti la visibilità, sia di giorno che di notte, essa deve emettere il segnale acustico prescritto dall'art. 15, comma terzo, n. 5, segnale che deve egualmente essere emesso, in condizione di buona visibilità, all'avvicinarsi di un'altra nave.

Nota. — Per i segnali da nebbia riguardanti le navi da pesca, si veda l'art. 15, comma terzo, n. 9.

Art. 10.

Una nave in moto deve portare di poppa un fanale a luce bianca costruito in modo da irradiare una luce ininterrotta su un arco d'orizzonte di dodici rombi di bussola (135°), fissato in modo da proiettare la sua luce verso poppa fino a sei rombi (67°,5) su ciascun lato della nave e di intensità luminosa tale da essere veduto ad una distanza di almeno due miglia. Questo fanale deve essere collocato quanto più possibile alla stessa altezza dei fanali laterali (*).

A bordo delle piccole navi, se, a causa del cattivo tempo o per altri motivi giustificati, non è possibile fissare detto fanale, si devono avere pronte sottomano una torcia elettrica o un fanale acceso, che deve essere mostrato all'avvicinarsi di una nave che stia sopraggiungendo, in tempo utile per evitare una collisione.

Un idrovolante in moto sull'acqua (« in flottaggio ») deve portare sulla coda un fanale a luce bianca costruito in modo da irradiare verso poppa una luce ininterrotta su un arco d'orizzonte di 140°, fissato in modo da irradiare la sua luce per 70° su ciascun lato dell'idrovolante e di intensità luminosa tale da essere visibile ad una distanza di almeno due miglia.

Art. 11.

Una nave di lunghezza inferiore a metri 45,75 (150 piedi), quando all'ancora, deve portare nella parte prodiera, nel punto in cui possa essere meglio veduto, un fanale a luce bianca costruito in modo da irradiare una luce chiara, uniforme e ininterrotta, visibile per tutto il giro dell'orizzonte ad una distanza di almeno due miglia.

Una nave di lunghezza pari o superiore a metri 45,75 (150 piedi), quando all'ancora, deve portare nella parte prodiera, ad un'altezza sul bordo non inferiore a metri 6,10 (20 piedi), un fanale a luce bianca come sopra indicato, e sulla poppa o vicino ad essa un altro fanale simile e ad un'altezza tale da trovarsi a non meno di metri 4,57 (15 piedi) più in basso di quello prodiero. Entrambi questi fanali devono essere visibili per tutto il giro dell'orizzonte ad un distanza di almeno tre miglia.

Fra la levata ed il tramonto del sole tutte le navi all'ancora devono portare nella parte prodiera, nel punto in cui possa essere meglio veduto, un pallone nero di diametro non inferiore a metri 0,61 (2 piedi).

Una nave impegnata a distendere o a ricuperare un cavo sottomarino o un segnalamento galleggiante o una nave impegnata in operazioni idrografiche od in lavori subacquei, quando all'ancora, deve portare i fanali o segnali prescritti dall'art. 4, terzo comma, oltre a quelli prescritti, a seconda dei casi, nei precedenti comma del presente articolo.

Una nave incagliata deve portare, di notte, il fanale o i fanali prescritti dai comma primo e secondo e i due fanali a luce rossa prescritti dall'art. 4, primo comma. Durante il giorno essa deve portare, nel punto in cui possano essere meglio veduti, tre palloni neri, ciascuno di diametro non inferiore a metri 0,61 (2 piedi), disposti in linea verticale uno al disopra dell'altro ad una distanza fra loro non inferiore a metri 1,83 (6 piedi).

Un idrovolante in acqua di lunghezza inferiore a metri 45,75 (150 piedi), quando all'ancora, deve portare, nel punto in cui possa essere meglio veduto, un fanale a luce bianca visibile per tutto il giro dell'orizzonte ad una distanza di almeno due miglia.

Un idrovolante in acqua di lunghezza pari o superiore a metri 45,75 (150 piedi), quando all'ancora, deve portare, nel punto in cui possa essere meglio veduto, un fanale a luce bianca di prora ed un fanale a luce bianca di poppa, ambedue visibili per tutto il giro dell'orizzonte ad una distanza di almeno tre miglia; ed inoltre, se ha un'apertura d'ali superiore a metri 45,75 (150 piedi), esso deve portare un fanale a luce bianca all'estremità di ogni ala per indicare la massima apertura d'ali, visibile per quanto possibile per tutto il giro dell'orizzonte ad una distanza di un miglio.

Un idrovolante incagliato deve portare un fanale di fonda od i fanali prescritti nei comma sesto e settimo del presente articolo, ed inoltre può portare due fanali a luce rossa disposti in linea verticale, ad una distanza fra loro non inferiore a metri 0,91 (3 piedi) e collocati in modo da essere visibili per tutto il giro dell'orizzonte.

Art. 12.

Le navi o gl'idrovolanti in acqua, se necessario allo scopo di attirare l'attenzione, possono mostrare, in aggiunta ai fanali che sono tenuti a portare in base alle presenti disposizioni, un fanale a lampi o a fare uso di segnali detonanti o di qualsiasi altro efficace segnale acustico che non possa essere confuso con alcun altro segnale autorizzato in altri punti delle presenti disposizioni.

Art. 13.

L'applicazione delle presenti disposizioni non deve in alcun modo interferire con l'applicazione di quelle speciali emanate dal Governo di qualsiasi Stato, relativamente ad altri fanali di posizione ed a segnali da usarsi a bordo delle navi da guerra, delle navi naviganti in convoglio e degli idrovolanti in acqua, nè con l'uso di segnali di riconoscimento adottati da armatori, che siano stati approvati dai rispettivi Governi e debitamente registrati e pubblicati.

Quando un Governo interessato ritiene che una nave da guerra o un'altra nave militarizzata o un idrovolante in acqua di speciale costruzione o impiego non possa pienamente ottemperare ad una delle presenti disposizioni per quanto riguarda il numero, la posizione, la portata o il settore di visibilità dei fanali o dei segnali senza disturbare le funzioni militari della nave o dell'idrovolante, tale nave o idrovolante deve attenersi alle altre disposizioni concernenti il numero, la posizione, la portata o il settore di visibilità dei fanali o dei segnali che il Governo interessato abbia giudicato atte a consentire un'osservanza quanto più stretta possibile delle presenti disposizioni nei riguardi di detta nave o idrovolante.

(*) *Nota.* — Per le navi che rimorchiano o sono rimorchiate, si vedano l'art. 3, secondo comma, e l'art. 5.

Art. 14.

Una nave che naviga alla vela e contemporaneamente a mezzo di macchine deve portare, durante il giorno, di prora, nel punto in cui possa essere meglio veduto, un cono nero, col vertice rivolto verso l'alto, del diametro alla base non inferiore a metri 0,61 (2 piedi).

CAPO III

SEGNALI ACUSTICI PER LA NEBBIA, ECC.

Art. 15.

Una nave a propulsione mecanica deve essere dotata di un buon fischio, azionato dal vapore o da altri mezzi atti a sostituire il vapore, collocato in modo che il suono non possa essere intercettato da alcun impedimento; di un corno da nebbia efficiente, azionato da un mezzo meccanico; nonchè di una buona campana. Una nave a vela di 20 tonnellate o più deve essere dotata di un corno da nebbia e di una campana.

Tutti i segnali prescritti dal presente articolo per le navi in moto devono essere emessi:

1) dalle navi a propulsione meccanica, a mezzo del fischio;

2) dalle navi a vela, a mezzo del corno da nebbia;

3) dalle navi rimorchiate, a mezzo del fischio o del corno da nebbia.

In tempo di nebbia, foschia, nevicate, forti piovaschi o in ogni altra condizione che in modo analogo limiti la visibilità tanto di giorno quanto di notte, i mezzi di segnalazione prescritti dal presente articolo devono essere usati nel modo seguente:

1) una nave a propulsione meccanica in moto deve emettere, ad intervalli non maggiori di due minuti, uno squillo prolungato;

2) una nave a propulsione meccanica in navigazione ma con macchina ferma e senza abbrivo deve emettere, ad intervalli non maggiori di due minuti, due squilli prolungati, con un intervallo fra loro di circa un secondo;

3) una nave a vela in moto deve emettere, ad intervalli non maggiori di un minuto, uno squillo se naviga con mure a dritta, due squilli se naviga con mure a sinistra e tre squilli consecutivi se naviga con vento largo o di poppa;

4) una nave all'ancora deve suonare rapidamente la campana per circa cinque secondi, ad intervalli non maggiori di un minuto. Sulle navi di lunghezza superiore a metri 106,75 (350 piedi) la campana deve essere suonata sulla parte prodiera ed inoltre, sulla parte poppiera, deve essere suonato per circa cinque secondi, ad intervalli non maggiori di un minuto, un gong od altro strumento di tono e sonorità tali che non possano essere confusi con quelli della campana. Inoltre, una nave all'ancora può, in conformità dell'art. 12, emettere tre squilli consecutivi e precisamente uno breve, uno prolungato ed uno breve, per segnalare ad una nave che si avvicina, la propria posizione e la possibilità di una collisione;

5) una nave che rimorchia, o una nave che è impegnata a distendere o a ricuperare un cavo sottomarino od un segnalamento galleggiante, o una nave che è in moto ma che non può allontanarsi dalla rotta di una nave che si avvicina perchè non può governare o manovrare come prescrivono le presenti disposizioni, deve, invece dei segnali di cui ai nn. 1, 2 e 3, emettere ad intervalli non maggiori di un minuto tre squilli consecutivi e precisamente uno prolungato seguito da due brevi;

6) una nave rimorchiata o, qualora ne siano rimorchiate più d'una, soltanto l'ultima, se ha l'equipaggio a bordo deve emettere, ad intervalli non maggiori di un minuto, quattro squilli consecutivi e precisamente uno prolungato seguito da tre brevi. Ove possibile, questo segnale deve essere fatto immediatamente dopo quello emesso dalla nave che rimorchia;

7) una nave incagliata deve emettere il segnale indicato al n. 4 del presente articolo e deve inoltre dare tre distinti e separati colpi di campana immediatamente prima e dopo ciascun segnale;

8) una nave inferiore a 20 tonnellate, un'imbarcazione a remi o un idrovolante in acqua non ha l'obbligo di emettere i segnali sopra menzionati, ma se non li fa deve emettere ad intervalli non maggiori di un minuto qualche altro segnale acustico efficace;

9) una nave quando pesca, se è di 20 tonnellate o più, deve emettere, ad intervalli non maggiori di un minuto, uno squillo seguito da ripetuti colpi di campana; o può, invece di questi segnali, emettere uno squillo composto di una serie di più note di tonalità alternativamente alta e bassa.

Art. 16.

Una nave o un idrovolante in acqua, in tempo di nebbia, foschia, nevicate, forti piovaschi o in qualsiasi altra condizione che in modo analogo limiti la visibilità, deve procedere con velocità moderata, tenendo conto con molta cura delle circostanze e delle condizioni del momento.

Una nave a propulsione meccanica che ode, apparentemente a proravia del suo traverso il segnale da nebbia di una nave la cui posizione è incerta, deve, per quanto le circostanze del caso lo consentono, fermare le macchine e quindi navigare con precauzione fino a quando il pericolo di collisione sia passato.

CAPO IV

NORME PER GOVERNARE E MANOVRARE

Art. 17.

Tutte le manovre decise in applicazione ed in seguito alla interpretazione delle presenti disposizioni devono essere eseguite con sicurezza ed ampio margine di tempo, come va fatto in osservanza delle buone regole dell'arte marinara.

Il pericolo di collisione, quando le circostanze lo permettono, può essere accertato osservando accuratamente alla bussola il rilevamento della nave che si avvicina. Se il rilevamento non cambia in modo apprezzabile si deve ritenere che tale rischio esiste.

I naviganti devono tener presente che un idrovolante in fase di ammaraggio o di decollo o che manovra in condizioni atmosferiche sfavorevoli, può trovarsi nell'impossibilità di modificare all'ultimo momento la manovra che si era prefisso.

Art. 18.

Quando due navi a vela si avvicinano l'una all'altra in modo da implicare pericolo di collisione, una di esse deve manovrare per lasciar la via libera all'altra nel modo seguente:

a) la nave che naviga con vento largo deve lasciar libera la rotta a quella che naviga stringendo il vento;

b) la nave che stringe il vento con mure a sinistra deve lasciar libera la rotta a quella che stringe il vento con mure a dritta;

c) quando entrambe le navi corrono a vento largo, ma con vento da lato diverso, quella che riceve il vento sulla sinistra deve lasciar libera la rotta all'altra;

d) quando entrambe le navi corrono a vento largo e con vento dallo stesso lato, quella che si trova al vento deve lasciar libera la rotta a quella che è sottovento;

e) la nave che naviga con vento di poppa deve lasciar libera la rotta all'altra.

Art. 19.

Quando due navi a propulsione meccanica si vanno incontro con rotte direttamente opposte, o quasi opposte, in modo da implicare pericolo di collisione, ciascuna di esse deve accostare a dritta in modo da poter passare sulla sinistra dell'altra. Il presente articolo si applica unicamente nei casi in cui le navi si muovono incontro con rotte direttamente opposte, o quasi opposte, in modo da implicare pericolo di collisione e non è applicabile a due navi che, continuando nelle loro rotte rispettive, possono passare libere l'una dall'altra. I soli casi in cui essa si applica sono quelli nei quali ciascuna delle due navi si muove incontro all'altra dritto di prora, o quasi; in altri termini, ai casi in cui, di giorno, ciascuna nave rileva gli alberi dell'altra sullo stesso allineamento, o quasi, dei propri; e, di notte, nei casi in cui ciascuna nave è situata in modo di scorgere entrambi i fanali laterali dell'altra. Essa non si applica, di giorno, nei casi in cui una nave ne vede un'altra di prora che traversa la propria rotta, e, di notte, nei casi in cui il fanale a luce rossa dell'una è opposto al fanale a luce rossa dell'altro, o il fanale a luce verde dell'una è opposto al fanale a luce verde dell'altra; oppure nei casi in cui una nave vede di prora il fanale a luce rossa dell'altra senza vedere quello a luce verde o il fanale a luce verde senza vedere quello a luce rossa; ovvero quando si vedono i due fanali a luce verde e a luce rossa in qualunque altra direzione fuorchè di prora.

Agli effetti del presente articolo e degli articoli da 19 a 30 inclusi — ad eccezione di quanto disposto al secondo comma dell'art. 21 — un idrovolante in acqua deve essere considerato come una nave e l'espressione *nave a propulsione meccanica* deve essere interpretata in conformità.

Art. 20.

Quando due navi a propulsione meccanica navigano con rotte che si incrociano in modo da implicare pericolo di collisione, la nave che rileva l'altra sulla propria dritta deve lasciare a questa libera la rotta.

Art. 21.

Quando due navi, una a propulsione meccanica e l'altra a vela, navigano con rotte tali da implicare pericolo di collisione, la nave a propulsione meccanica deve lasciar libera la rotta alla nave a vela salvo le eccezioni previste dagli articoli 25 e 27.

Un idrovolante in acqua deve normalmente tenersi ben libero da tutte le navi ed evitare di intralciare la loro navigazione. Tuttavia quando vi è pericolo di collisione esso deve attenersi alle disposizioni contenute nel presente testo.

Art. 22.

Quando, in base alle presenti disposizioni, una delle due navi deve lasciar libera la rotta all'altra, quest'ultima deve mantenere la propria rotta e la propria velocità. Quando, per qualsiasi causa, quest'ultima nave si trova così vicina all'altra che la collisione non può essere evitata con la sola manovra della nave che deve cedere il passo, anch'essa deve agire nel modo più adatto per evitare la collisione (si vedano gli articoli 28 e 30).

Art. 23.

Una nave che in base alle presenti disposizioni deve lasciar libera la rotta ad un'altra nave deve evitare, se le circostanze del caso lo consentono, di passare di prora a quest'ultima.

Art. 24.

Una nave a propulsione meccanica che in base alle presenti disposizioni deve lasciar libera la rotta ad un'altra nave, nell'avvicinarsi ad essa, se necessario, deve diminuire la propria velocità o fermare le macchine, ovvero andare indietro.

Art. 25.

Fermo restando quanto stabilito dalle presenti disposizioni, una nave che ne raggiunge un'altra deve lasciar libera la rotta alla nave raggiunta.

Una nave che si avvicina ad un'altra venendo da una direzione di più di due rombi di bussola (22°,5) a poppavia del traverso di quest'ultima — che si trova cioè, relativamente alla nave che sta raggiungendo in posizione tale che di notte non potrebbe scorgere alcuno dei fanali laterali di quest'ultima — deve essere considerata come una nave che ne raggiunge un'altra. Nessun ulteriore cambiamento nel rilevamento fra le due navi potrà far considerare la nave che raggiunge l'altra come una nave che ne incrocia la rotta ai termini delle presenti disposizioni od esonerarla dall'obbligo di lasciar libera la rotta alla nave raggiunta, fino a che non l'abbia oltrepassata o scapolata.

Se la nave, che ne raggiunge un'altra non può stabilire con certezza se si trova a proravia o a poppavia di questa direzione rispetto all'altra nave, essa, in caso di dubbio, deve considerarsi come una nave che ne raggiunge un'altra e lasciare a questa libera la rotta.

Art. 26.

Una nave a propulsione meccanica che fa rotta in un passo stretto deve, quando ciò è possibile e non comporta un pericolo, mantenersi nella metà di destra del passaggio o canale rispetto alla propria rotta.

Una nave a propulsione meccanica che si avvicina al gomito di un canale dove non è possibile vedere altre navi a propulsione meccanica che si avvicinano in senso opposto deve mettere, quando si trova entro un mezzo miglio dal gomito, uno squillo prolungato del fischio. A questo segnale dovrà essere data risposta con uno squillo analogo da qualsiasi nave a propulsione meccanica in condizioni di udirlo, che stia avvicinandosi dall'altra parte del gomito. In ogni caso, sia o no udito il segnale di una nave che si avvicina dall'altra parte, detto gomito deve essere percorso con attenzione e cautela.

Art. 27.

Le navi non impegnate in operazioni di pesca, devono, quando sono in moto, lasciar libera la rotta alle navi che stanno pescando con reti, lenze o reti a strascico. Questa norma peraltro non dà diritto alle navi intente alla pesca di ingombrare un passaggio frequentato da navi che non siano da pesca.

Art. 28.

Nell'applicazione e nell'interpretazione delle presenti disposizioni si dovranno tenere nel debito conto tutti i pericoli della navigazione e di collisione e tutte le circostanze particolari, ivi comprese quelle che limitano le possibilità della nave e dell'aeromobile interessato, che rendano necessario discostarsi dalle prescrizioni comminate dalle presenti disposizioni allo scopo di evitare un pericolo immediato.

Capo V

VARIE

Art. 29.

Quando delle navi sono in vista l'una dell'altra, una nave a propulsione meccanica in moto che cambia la sua rotta in conformità di quanto autorizzato o prescritto dalle presenti disposizioni deve indicare la sua manovra a mezzo dei seguenti segnali con il fischio:

uno squillo breve per significare « sto accostando a dritta »;

due squilli brevi per significare « sto accostando a sinistra »;

tre squilli brevi per significare « vado indietro con le macchine ».

Una nave a propulsione meccanica che in conformità delle presenti disposizioni deve mantenere la propria rotta e la propria velocità e che, trovandosi in vista di un'altra nave, dubiti che essa abbia adottato misure sufficienti per evitare una collisione, può indicare tale dubbio emettendo in rapida successione non meno di cinque squilli brevi di fischio. Una nave che emette tale segnale non è dispensata dagli obblighi stabiliti dagli articoli 28 e 30 e da qualsiasi altra norma, nè dall'obbligo di segnalare tutte le manovre eseguite in conformità delle presenti disposizioni, emettendo i dovuti segnali acustici indicati nel presente articolo.

L'applicazione delle presenti disposizioni non deve in alcun modo interferire con l'osservanza di altre norme speciali emanate dal Governo di qualsiasi Stato per quanto si riferisce all'uso di segnali addizionali col fischio tra le navi da guerra, o tra navi naviganti in convoglio.

Art. 30.

Nulla di quanto è prescritto dalle presenti disposizioni può esonerare una nave, il suo proprietario, il suo comandante ed il suo equipaggio dalle conseguenze di qualsiasi negligenza nel portare i fanali o i segnali prescritti o nel mantenere il dovuto servizio di vedetta o nell'attenersi alle precauzioni richieste dalla pratica ordinaria degli uomini di mare o dalle speciali circostanze del caso.

Capo VI

RISERVA RELATIVA AI REGOLAMENTI PER LA NAVIGAZIONE NEI PORTI E NELLE ACQUE INTERNE

Art. 31.

Nessuna delle presenti disposizioni deve interferire con l'osservanza di norme speciali debitamente emanate dalle autorità locali relativamente alla navigazione nei porti, nei fiumi, nei laghi e nelle acque interne, ivi compresi gli specchi d'acqua riservati agli idrovolanti.

Art. 32.

Segnali di pericolo.

Quando una nave o un idrovolante in acqua è in pericolo e domanda soccorso ad altre navi o a terra, i segnali da usarsi, sia separatamente che congiuntamente, sono i seguenti

a) colpi di cannone o altri segnali esplosivi, ad intervalli di circa un minuto;

b) un suono continuo, emesso da qualsiasi apparecchio per segnali da nebbia;

c) razzi od altri artifici pirotecnici proiettanti stelle rosse, lanciati uno alla volta a brevi intervalli;

d) un segnale emesso con la radiotelegrafia o con altro sistema di segnalazione, consistente nel gruppo — — — dell'alfabeto Morse;

e) un segnale emesso col radiotelefono, consistente nella parola « Mayday » pronunciata come l'espressione francese « M'aider »;

f) il segnale di pericolo del Codice internazionale, indicato con le lettere NC;

g) un segnale a riva consistente in una bandiera quadrata con sopra e sotto un pallone o qualsiasi cosa che assomigli ad un pallone;

h) fuochi accesi sulla nave (quali si possono ottenere bruciando barili di catrame, di olio, ecc.);

i) un razzo a paracadute producente fuoco rosso.

E' vietato l'uso di uno qualsiasi dei predetti segnali, se non per indicare che una nave o un idrovolante si trova in pericolo, nonchè l'uso di qualsiasi segnale che possa venir confuso con uno dei segnali anzidetti.

Nota. — E' stato istituito un segnale radio per le navi in pericolo avente lo scopo di far entrare in funzione l'auto-allarme di altre navi e di attirare in tal modo l'attenzione sui segnali o sui messaggi di soccorso. Il segnale consiste in una serie di 12 linee trasmesse in un minuto, della durata di 4 secondi per ogni linea e con un intervallo di un secondo fra due linee consecutive.

Art. 33.

Tutti gli ordini al timoniere devono essere dati nel modo seguente:

« Timone a destra » o « a dritta » per significare: « mettere il timone a dritta ».

« Timone a sinistra » per significare: « mettere il timone a sinistra ».

Il Ministro per la marina mercantile
TAMBRONI

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1954.

Attivazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Borgo San Lorenzo, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio e Vicchio, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Borgo San Lorenzo, in provincia di Firenze.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Borgo San Lorenzo, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio e Vicchio, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Borgo San Lorenzo, in provincia di Firenze;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto terreni, formato a norma del testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio dal giorno 1° agosto 1954 per i comuni di Borgo San Lorenzo, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio e Vicchio, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Borgo San Lorenzo, in provincia di Firenze.

Da tale data cessano le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1954

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1954
Registro n. 8 Finanze, foglio n. 156. — LESEN

(1895)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1954.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Palermo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 30 luglio 1953, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Palermo;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro di Palermo n. 3154 in data 10 febbraio 1954, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del prof. Ferrara Antonino, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, richiesta dall'Amministrazione interessata, in quanto deceduto, con il dott. Oliveri Antonino, funzionario del medesimo Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il prof. Ferrara Antonino è sostituito con il dottor Oliveri Antonino, quale rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, nella Commissione provinciale per il collocamento di Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 marzo 1954

Il Ministro: VIGORELLI

(1940)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1954.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Terni.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 14 giugno 1952, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Terni;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Terni n. 1732 in data 12 febbraio 1954, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Tarani Osvaldo, rappresentante dei lavoratori, richiesta dall'associazione sindacale interessata (Unione Italiana del Lavoro U.I.L), in quanto impossibilitato ad intervenire alle riunione della Commissione provinciale per il collocamento, con il signor Albasini Sergio, della medesima organizzazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Tarani Osvaldo è sostituito con il sig. Albasini Sergio, quale rappresentante dei lavoratori, nella Commissione provinciale per il collocamento di Terni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 marzo 1954

Il Ministro: VIGORELLI

(1942)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare una donazione dal comune di Catania e ad acquistare un immobile sito in Catania.

Con decreto commissariale in data 13 aprile 1954, numero 370.24005.21/3.61128, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata:

1) ad accettare dal comune di Catania la donazione della somma di L. 8.445.500;

2) ad acquistare dai fratelli Greco Antonio e Salvatore per il prezzo di L. 8.445.500, un'area di terreno della superficie di mq. 2838, sita in Catania, via Acquicella n. 46, indicato in catasto terreni del comune di Catania a pag. 2024, foglio n. 30, mappa n. 268 *B*, da destinarsi alla costruzione di una Casa della Madre e del Bambino.

(1948)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine per l'esecuzione del piano parziale di ricostruzione di Parma

Con decreto Ministeriale 16 aprile 1954, n. 691, il termine per l'esecuzione del piano parziale di ricostruzione del comune di Parma, approvato con decreto Ministeriale 13 febbraio 1950, è prorogato fino al 13 novembre 1956.

(1904)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1954 registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 1954, è stato dichiarato inammissibile il ricorso in via straordinaria proposto in data 15 dicembre 1949 dal sig. Vescovi Giuseppe avverso la mancata riassunzione in servizio non di ruolo.

(1927)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buono del Tesoro novennale 5 % (1959)

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 25.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che è stato denunciato lo smarrimento del buono del Tesoro novennale 5 % (1959) n. 8496 del capitale nominale di L. 85.000, intestato a Clemente Vito fu Francesco domiciliato a Candela (Foggia), con usufrutto a Granata Carmela fu Rocco vedova Clemente, col pagamento degli interessi in Foggia.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 15 aprile 1954

Il direttore generale: SALIMEI

(1906)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 95

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 26 aprile 1954

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,85	632,75
» Firenze	624,80	635 —
» Genova	624,82	633,50
» Milano	624,84	632,25
» Napoli	624,83	632,80
» Palermo	—	—
» Roma	624,83	632,375
» Torino	624,86	633 —
» Trieste	624,85	—
» Venezia	624,82	631,80

Media dei titoli del 26 aprile 1954

Rendita 3,50 % 1906	64,55
Id. 3,50 % 1902	63,30
Id. 3 % lordo	81,25
Id. 5 % 1935	96,30
Redimibile 3,50 % 1934	81,10
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	71,45
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,375
Id. 5 % 1936	92,35
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,525
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,525
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,475
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	97,375

Il contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 26 aprile 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A. . Lit. 624,83
1 dollaro canadese » 632,31

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215)

1 lira sterlina . . Lit. 1749,54

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12.50	per franco belga
Danimarca	»	90 46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1.785	» franco francese
Germania	»	148.77	marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» florino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120.78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142.90	» franco svizzero

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Approvazione del modello regolamentare del « Repertorio degli atti presentati per la trascrizione »

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto col Ministro per la grazia e giustizia in data 23 marzo 1954, è stato approvato il modello regolamentare del « Repertorio degli atti presentati per la trascrizione », prescritto dall'art. 256 del Codice della navigazione e dall'art. 414 del relativo regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

(1958)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla Società di mutuo soccorso fra operai « Diritto e Dovere » di Sant'Ermete di Vado Ligure (Savona) ad acquistare un'area di terreno.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 8 febbraio 1954, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1954, la Società di mutuo soccorso fra operai « Diritto e Dovere » di Sant'Ermete di Vado Ligure (Savona) è autorizzata a procedere all'acquisto di un'area di terreno di mq. 597 iscritta a catasto a porzione della parcella 165, foglio n. 27, in località Bellandi del comune di Vado Ligure, frazione di Sant'Ermete.

(1928)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Dichiarazione della natura di consorzio di miglioramento fondiario e approvazione dello statuto del Consorzio irriguo di Quattordio, Masio, Felizzano, Cerro Tanaro, con sede nel comune di Quattordio (Alessandria).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 14099 in data 16 aprile 1954, il Consorzio irriguo di Quattordio, Masio, Felizzano, Cerro Tanaro, con sede nel comune di Quattordio (Alessandria), è stato dichiarato consorzio di miglioramento fondiario e ne è stato approvato lo statuto ai sensi e per gli effetti degli articoli 60, 71 e 114 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

(1943)

Revoca del divieto di pesca in un tratto del fiume Adige scorrente nel comune di Legnago (Verona)

Il divieto di pesca, disposto con il decreto Ministeriale 26 gennaio 1951, nel tratto del fiume Adige, scorrente nel comune di Legnago (Verona), compreso tra il ponte Legnago-porto Legnago, ed il ponte ferroviario, è revocato.

(1920)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Morrovalle, con sede in Morrovalle (Macerata)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il provvedimento, in data 26 novembre 1952, con il quale il dott. Carlo Marsili di Beniamino venne nominato commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Morrovalle, ai sensi dell'art. 15 del regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Considerato che l'anzidetto commissario provvisorio dottor Marsili ha chiesto di essere sostituito nella carica;

Dispone:

L'avv. Francesco Ciotti fu Arturo è nominato commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Morrovalle, con sede in Morrovalle (Macerata), con i poteri spettanti agli organi amministrativi.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 aprile 1954

Il Governatore: MENICHELLA

(1926)

Nomina di componenti il Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Albano Laziale (Roma), in liquidazione.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 30 dicembre 1939, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Albano Laziale, società cooperativa in nome collettivo avente sede in Albano Laziale (Roma) e pone la stessa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del citato regio decreto-legge n. 375;

Visto il provvedimento del Capo del disciolto Ispettorato del credito in data 23 aprile 1941, col quale il sig. Teofisto Marconi è stato nominato componente il Comitato di sorveglianza della predetta azienda;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 12 giugno 1945, col quale il dott. Fortunato Alvaro Salustri è stato nominato componente il Comitato di sorveglianza della ripetuta azienda;

Considerato che i signori Teofisto Marconi e dott. Fortunato Alvaro Salustri hanno declinato l'incarico loro affidato e che occorre pertanto provvedere alla loro sostituzione;

Dispone:

I signori avv. Carlo Paoletti di Ulisse e avv. Nicola Coronati fu Rodolfo sono nominati componenti il Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Albano Laziale (Roma), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla liquidazione coatta indicate nelle premesse, in sostituzione dei signori Teofisto Marconi e dott. Fortunato Alvaro Salustri.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 aprile 1954

Il Governatore: MENICHELLA

(1925)

Nomina del commissario liquidatore della Cassa diocesana cattolica di Patti (Messina)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 giugno 1952, n. 1113, sulle norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di credito e risparmio;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 5 settembre 1942, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa diocesana cattolica di Patti (Messina) e sostituisce alla procedura di liquidazione ordinaria dell'azienda la speciale procedura di liquidazione regolata dalle norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del su citato regio decreto-legge n. 375;

Visto il proprio provvedimento in data 9 luglio 1953, con il quale il rag. Giovanni Marino Merlo fu Tindaro è stato nominato commissario liquidatore della cennata Cassa;

Considerato che il predetto commissario liquidatore ha declinato l'incarico affidatogli e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il dott. Vincenzo Buzzanca fu Giuseppe è nominato commissario liquidatore della Cassa diocesana cattolica di Patti (Messina), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse, in sostituzione del rag. Giovanni Marino Merlo fu Tindaro.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 aprile 1954

Il Governatore: MENICHELLA

(1924)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pescara al 30 novembre 1952.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Pescara in data 20 marzo 1953, n. 1953, col quale è indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1952;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pescara al 30 novembre 1952 è costituita come appresso:

Presidente:
Serena dott. Raffaele, vice prefetto.

Componenti:
Giovagnoni dott. Giorgio, veterinario provinciale;
Stazzi prof. dott. Pietro, docente in clinica medica veterinaria;
Caporale prof. dott. Giuseppe, docente in igiene e polizia sanitaria veterinaria;
Baiocchi dott. Guido, veterinario condotto.

Segretario:
Di Rocco dott. Claudio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sede in Pescara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 10 aprile 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(1950)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Belluno al 30 novembre 1953.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Belluno in data 28 dicembre 1953, n. 17064, col quale è indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1953;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Belluno al 30 novembre 1953 è costituita come appresso:

Presidente:
Dicuonzo dott. Domenico, vice prefetto.

Componenti:
Venturi dott. Pietro, ispettore generale veterinario;
Menzani prof. dott. Cesare, docente d'igiene e polizia sanitaria veterinaria;
Seren prof. dott. Ennio, docente in clinica medica veterinaria;
Tonini dott. Ruggero, veterinario condotto.

Segretario:
Casuccio dott. Arnaldo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sede in Belluno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 10 aprile 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(1952)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Como al 30 novembre 1953.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Como in data 2 dicembre 1953, n. 52110, col quale è indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1953;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Como al 30 novembre 1953 è costituita come appresso:

Presidente:
Marchegiano dott. Silvio, vice prefetto.

Componenti:
Lombardo dott. Antonino, veterinario provinciale;
Stazzi prof. Pietro, docente in clinica medica veterinaria;
Nay prof. Desiderio, docente in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;
Figarolli dott. Gerolamo, veterinario condotto.

Segretario:
Falcone dott. Filippo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sede in Como.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 10 aprile 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(1951)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Genova.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del Prefetto di Genova in data 20 gennaio 1954, n. 784, con cui è stato indetto il concorso al posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Genova è costituita come appresso:

Presidente:

Gibilaro dott. Armando, vice prefetto.

Componenti:

Piras prof. Luigi, docente in igiene;
Belladen prof. Luigi, docente in chimica;
Visintin prof. Bruno, dell'Istituto superiore di sanità;
Arnaudo dott. Francesco, direttore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Genova.

Segretario:

Cadoni dott. Roberto.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 10 aprile 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(1945)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di assistente presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Alessandria.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del Prefetto di Alessandria in data 23 gennaio 1953, n. 3945/3, con cui è stato indetto il concorso al posto di assistente del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Alessandria;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Alessandria è costituita come appresso:

Presidente:

Mollo dott. Domenico, vice prefetto.

Componenti:

Piras prof. Luigi, docente in igiene;
Fittipaldi prof. Corrado, docente in anotomia patologica;
Negri prof. Rodolfo, dell'Istituto superiore di sanità;
Franco prof. Enrico, direttore di reparto del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Alessandria.

Segretario:

Cristadoro dott. Riccardo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Alessandria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 13 aprile 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(1949)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente effettivo la Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte d'appello di L'Aquila.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 26 gennaio 1954, registrato dalla Corte dei conti in data 3 febbraio 1954, con cui è stata nominata, fra le altre, la Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte d'appello di L'Aquila;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del magistrato De Aloysio dott. Armando, componente effettivo di detta Commissione, il quale non può attendere a dette funzioni;

Decreta:

Il dott. Sclafani Ulderigo, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di L'Aquila, è nominato componente effettivo della Commissione per gli esami di procuratore presso tale Corte, in sostituzione del dott. De Aloysio Armando.

Roma, addì 28 febbraio 1954

Il Ministro: DE PIETRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1954
Registro n. 8 Grazia e giustizia, foglio n. 337. — OLIVA

(1957)

PREFETTURA DI COSENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cosenza

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Visti i propri decreti 25 gennaio, 16 febbraio, 10 marzo e 1° agosto 1953 numeri 2878, 2878-*bis*, 2878-*ter* e 27705, con i quali si bandisce pubblico concorso per esami e per titoli a quindici posti di medico condotto vacanti in Provincia;

Visti gli atti del concorso e la relativa graduatoria degli idonei predisposta dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto dell'A.C.I.S. in data 28 aprile 1953;

Ritenuto che il concorso ha avuto regolare espletamento;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso di cui in narrativa:

1. Imbrogno Salvatore	punti	125,30
2. Bianco Giuseppe	»	117,60
3. Petracca Fulvio	»	107,23
4. Turco Francesco	»	106,90
5. Veltri Agamennone	»	106,50
6. Lionetti Francesco	»	106,35
7. Di Pace Natale	»	106,05
8. Cervo Massimo	»	105,15
9. Primicerio Girolamo	»	104,85
10. Curia Domenico	»	104,45
11. Cavalcante Ugo	»	104,10
12. Guido Mario	»	103,80
13. Colosimo Giuseppe	»	103,58
14. Nappi Umberto	»	103,45
15. Rossi Paolo	»	102,95
16. Pagano Mario	»	102,85
17. Prastaro Antonio	»	102,20
18. Spizzirri Luigi	»	101,90
19. Corea Carlo	»	101,80
20. Aceti Giovanbattista	»	101,55
21. Turano Salvatore, nato il 1919	»	101,40
22. Faillace Renato	»	101,40
23. Cammarella Bruno	»	101,25
24. D'Alessandro Francesco	»	101,15
25. De Gregorio Giuseppe, nato il 14 gennaio 1925	»	100,70
26. De Paola Francesco	»	100,70
27. Magurno Giuseppe	»	101,10
28. Marinaro Fortunato	»	101 —
29. Pagliuso Florestano	»	100,95
30. Ordine Aldo	»	100,90
31. Zuccaro Vincenzo	»	100,80

32. Cariati Francesco	punti	100,65
33. De Maio Mario	»	100,45
34. Lavorato Alfonso	»	100,25
35. De Gregorio Marcello, nato il 26 aprile 1925	»	100,20
36. Gargano Settimio, nato il 13 maggio 1926	»	100,20
37. Spalletta Gaetano	»	100,20
38. Spizzirri Francesco, nato il 18 marzo 1924	»	100 —
39. Nicoletti Alfonso, nato il 1° gennaio 1926	»	100 —
40. Gaspari Carlo, nato il 14 agosto 1926	»	100 —
41. Talarico Gabriele, nato il 30 agosto 1926	»	100 —
42. Colosimo Mario	»	99 —
43. Liquori Giorgio	»	98,75
44. De Cola Mario	»	98,60
45. Bianchi Luigi	»	98,58
46. Cauteruccio Francesco	»	98,25
47. Ferraro Francesco	»	98,20
48. Pascale Giuseppe	»	98 —
49. Capparelli Leonzio	»	96,80
50. Orlando Ludovico	»	96,75
51. Monaco Angelo	»	96,70
52. Spina Angiolino	»	96,60
53. Oliverio Michele	»	96,35
54. Gaudio Raffaele	»	96,20
55. Notti Pasquale, nato il 1926	»	96 —
56. Bianco Vincenzo	»	96 —
57. Urbano Pasquale	»	94,95
58. Adorisio Franco	»	94,25
59. Naccarato Enrico	»	94 —
60. Gagliardi Gaspare	»	93 —
61. Anania Giovanni	»	92,55
62. Bastone Luigi, ammogliato	»	92,40
63. Mardente Mario	»	92,40
64. Ascione Giuseppe	»	91,15
65. Cosentino Salvatore	»	90,75
66. Cassetti Eugenio	»	90,55
67. Parrotta Emilio	»	90,05
68. Arnone Franco	»	90 —
69. Luzzi Giacinto	»	90 —
70. Marino Nicola	»	82,15
71. De Franco Francesco	»	81,45

Cosenza, addì 10 aprile 1954

Il prefetto: Lo Monaco

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Visto il proprio decreto n. 14892 pari data, con il quale si approva la graduatoria dei candidati dichiarati idonei dalla Commissione giudicatrice del pubblico concorso per titoli ed esami a quindici posti di medico condotto vacanti in Provincia, bandito con decreti 25 gennaio, 16 febbraio, 10 marzo e 1° agosto 1953, numeri 2878, 2878-*bis*, 2878-*ter* e 27765;

Viste le domande dei candidati e le preferenze in esse segnate;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie;

Decreta:

I sottosegnati concorrenti sono dichiarati vincitori della sede a fianco di ciascuno segnata:

1) Imbrogno Salvatore: Spezzano della Sila;
2) Bianco Giuseppe: Bianchi;
3) Petracca Fulvio: Dipignano;
4) Turco Francesco: senza sede;
5) Veltri Agamennone: Longobardi;
6) Lionetti Francesco: senza sede;
7) Di Pace Natale: Terranova da Sibari;
8) Cervo Massimo: Torano Castello (2a condotta);
9) Primicerio Girolamo: Castrolibero;
10) Curia Domenico: Acri;
11) Cavalcante Ugo: San Giovanni in F. (3a condotta);
12) Guido Mario: senza sede;
13) Colosimo Giuseppe: Colosimi;
14) Nappi Umberto: Bonifati;
15) Rossi Paolo: Alessandria del Carretto;
16) Pagano Mario: Laino Borgo;
17) Prastaro Antonio: Lattarico;
18) Spizzirri Luigi: Pietrapaola.

Cosenza, addì 10 aprile 1954

Il prefetto: Lo Monaco

(1931)

PREFETTURA DI PARMA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Parma

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PARMA

Visto il decreto prefettizio n. 8070 Div. 3/1 in data 13 aprile 1953, col quale veniva bandito un pubblico concorso per titoli ed esami per tre posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Parma al 30 settembre 1952;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso predetto e la graduatoria dei candidati;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni della predetta Commissione;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè l'art. 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitario addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati idonei partecipanti al concorso predetto così formulata dalla Commissione giudicatrice:

1. Valla Ettore	punti	58,923	su 100
2. Cavatorta Angelo	»	58,485	»
3. Rasori Pietro	»	57,828	»
4. Bocchi Angiolino	»	57,772	»
5. Bernier Arturo	»	57,637	»
6. Martino Venceslao	»	56,603	»
7. Bellazzi Dalmazio	»	56,224	»
8. Chierici Achille	»	56,001	»
9. Biasetti Ennio	»	53,489	»
10. Paini Giannino	»	53,286	»
11. Sassi Cesare	»	52,903	»
12. Salcuni Pasquale	»	52,875	»
13. Ferrari Renzo	»	52,701	»
14. Cacciani Luigi	»	52,550	»
15. Ferretti Auro	»	51,282	»
16. Buia Cirillo	»	51,091	»
17. Cipelli Giuseppe	»	51,067	»
18. Fava Valmore	»	51,033	»
19. Dallasta Floriano	»	50,724	»
20. Viola Luigi	»	50,572	»
21. Varacca Walter	»	50,286	»
22. Villani Carlo	»	49,549	»
23. Barigazzi Luigi	»	48,504	»
24. Pellerzi Aurelio	»	47,775	»
25. Schiavi-Celi Coriolano	»	47,624	»
26. Peggiani Reneo	»	44,150	»
27. Cantoni Mario	»	42,125	»
28. Borello Stefano	»	41,905	»
29. Scarduelli Egeo	»	41,875	»
30. Zanichelli Mosè	»	39,937	»
31. Chiapponi Mario	»	39,875	»
32. Porcari Leopoldo	»	38,523	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Parma, addì 12 aprile 1954

Il prefetto: Spasiano

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PARMA

Visto il decreto prefettizio n. 8070 Div. 3/1 in data 13 aprile 1953, col quale veniva bandito un pubblico concorso per titoli ed esami per tre posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Parma al 30 novembre 1952;

Visto il proprio decreto pari numero e data, col quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei partecipanti al concorso predetto;

Esaminate le domande prodotte dai candidati con le indicazioni delle sedi per le quali hanno concorso in ordine di preferenza;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

(1)

Decreta:

Sono dichiarati vincitori del concorso per le condotte a fianco di ciascuno di essi indicate i seguenti concorrenti:

1) Valla dott. Ettore: condotta di Parma (San Pancrazio);
2) Rasori dott. Pietro: condotta di Calestano-Terenzo (consorziale);
3) Bocchi dott. Angiolino: condotta di Corniglio.

I sindaci dei Comuni interessati sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Parma, addì 12 aprile 1954

Il prefetto: SPASIANO

(1886)

PREFETTURA DI FORLI'

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Forlì

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Visto il proprio decreto n. 10521 del 16 luglio 1953, con cui fu approvata la graduatoria del pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Forlì di cui al decreto prefettizio n. 18867 del 16 agosto 1947;

Visto il proprio decreto n. 10521 del 16 luglio 1953, con cui furono dichiarate le vincitrici del concorso stesso;

Vista la lettera in data 25 corrente, con la quale la signora Locatelli Gentile dichiara di rinunciare alla condotta ostetrica della frazione di San Giovanni in Galilea di Borghi avendo optato per altra condotta;

Ritenuto di doversi dichiarare vincitrice della condotta suddetta, la candidata dichiarata idonea che segue nella graduatoria la rinunciataria;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Torelli Lidia è dichiarata vincitrice del concorso di cui in narrativa per la sede di San Giovanni in Galilea di Borghi.

Forlì, addì 26 marzo 1954

Il prefetto: SCHIAVO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Visto il proprio decreto n. 10521 del 16 luglio 1953, con cui fu approvata la graduatoria del pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Forlì di cui al decreto prefettizio n. 18867 del 16 agosto 1947;

Visto il proprio decreto n. 10521 del 16 luglio 1953, con cui furono dichiarate le vincitrici del concorso stesso;

Vista la deliberazione in data 11 marzo 1954, pervenuta alla Prefettura il 24 marzo 1954, con cui la Giunta municipale di Cesena dichiara decaduta dall'assunzione nella condotta ostetrica di San Vittore di Cesena, per non avere assunto servizio nel termine fissatole, l'ostetrica Tienghi Lea;

Considerato che pur essendo trascorso il termine di sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della graduatoria, possa farsi luogo, ai sensi del quarto capoverso dell'articolo 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, alla nomina di una nuova candidata se questa avesse già conseguito la nomina per altra sede;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Campanini Delia è dichiarata vincitrice del concorso di cui in narrativa per la sede di San Vittore di Cesena.

Forlì, addì 5 aprile 1954

Il prefetto: MAZZA

(1946)

PREFETTURA DI FIRENZE

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Firenze

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Visto il decreto n. 18520 del 27 marzo 1954, con il quale il dott. Dei Amerigo veniva nominato titolare della condotta medica di Luicciana, del comune di Cantagallo;

Considerato che il precitato sanitario, come da dichiarazione del 1° aprile 1954 che trovasi allegata agli atti di ufficio, ha rinunciato alla condotta in parola;

Vista la graduatoria del concorso e le domande presentate dagli interessati;

Atteso che il dott. Giuseppe Zanardi, 57° classificato, ha chiesto ed accettato di coprire la condotta medica di Luicciana del comune di Cantagallo;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio n. 18520, del 27 marzo 1954, il dott. Giuseppe Zanardi, domiciliato a Cantagallo, è dichiarato vincitore della condotta di Luicciana del comune di Cantagallo.

Il sindaco di Cantagallo è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Firenze, addì 11 aprile 1954

Il prefetto: BRUNO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Visto il decreto n. 1662 del 18 marzo 1954, con il quale il dott. Enrico Caroli veniva nominato titolare della condotta medica di Ronta del comune di Borgo San Lorenzo;

Considerato che il predetto sanitario, come da comunicazione del 27 marzo 1954 che trovasi allegata agli atti di ufficio, ha rinunciato alla condotta in parola;

Vista la graduatoria del concorso e le domande presentate dagli interessati;

Atteso che il dott. Luigi Mercatali, 38° classificato, ha chiesto la condotta di Ronta del comune di Borgo San Lorenzo;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio n. 1662, del 18 marzo 1954, il dott. Luigi Mercatali, domiciliato a Ronta di Borgo San Lorenzo, è dichiarato vincitore della condotta di Ronta del comune di Borgo San Lorenzo.

Il sindaco di Borgo San Lorenzo è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Firenze, addì 11 aprile 1954

Il prefetto: BRUNO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Visto il decreto n. 12782 del 3 marzo 1954, con il quale il dott. Ugo Zeppini veniva nominato titolare della condotta medica del comune di Capraia e Limite;

Considerato che il precitato sanitario, come da telegramma del comune di Capraia e Limite del 31 marzo 1954 che trovasi allegato agli atti di ufficio, ha rinunciato alla condotta in parola;

Vista la graduatoria del concorso e le domande presentate dagli interessati;

Atteso che il dott. Corso Corsi, 30° classificato, ha chiesto la condotta del comune di Capraia e Limite;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio n. 12782, del 3 marzo 1954, il dott. Corso Corsi, domiciliato a Ponte a Elsa (Firenze), è dichiarato vincitore della condotta del comune di Capraia e Limite.

Il sindaco di Capraia e Limite è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Firenze, addì 12 aprile 1954

Il prefetto: BRUNO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Visto il decreto n. 7599 dell'8 febbraio 1954, con il quale il dott. Antonio Ciafardini veniva nominato titolare della condotta medica di Impruneta;

Considerato che il precitato sanitario, come da comunicazione del comune di Impruneta n. 1855 del 27 marzo 1954 che trovasi allegata agli atti di ufficio, ha rinunciato alla condotta in parola;

Vista la graduatoria del concorso e le domande presentate dagli interessati,

Atteso che il dott. Carlo Barbieri, 20° classificato, ha chiesto la condotta di Impruneta;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio n. 7599, dell'8 febbraio 1954, il dott. Carlo Barbieri, domiciliato a Frassinoro, è dichiarato vincitore della condotta di Impruneta.

Il sindaco di Impruneta è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Firenze, addì 13 aprile 1954

Il prefetto: BRUNO

(1889)

PREFETTURA DI GROSSETO

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Grosseto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

Visto il proprio decreto in data 1° agosto 1953, n. 19450, con il quale sono state dichiarate le vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Grosseto alla data del 30 novembre 1951;

Considerato che, a seguito della rinuncia, o della mancata assunzione del servizio, da parte di alcune candidate nominate, le condotte loro assegnate sono rimaste vacanti;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi richieste dalle candidate idonee che seguono in graduatoria e le rispettive determinazioni in ordine all'accettazione delle condotte vacanti;

Visti gli articoli 55, 56 e 26 del regolamento dei concorsi per sanitari condotti, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto n. 19450 in premessa specificato, sono dichiarate vincitrici della condotta a fianco di ciascuna indicata, le seguenti candidate

1) Netti Anna: condotta di Santa Fiora (prima);
2) Ciacci Dina: condotta di Cinigiano;
3) Alfonsi Annamaria: condotta di Montemerano;
4) Bravi Adriana condotta di Magliano in Toscana;
5) Marconi Ersilia: condotta di Samprugnano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Grosseto, addì 1° aprile 1954

Il prefetto: RUSSO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

Visto il proprio decreto in data 10 giugno 1953, n. 17076, con il quale sono state dichiarate le vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Grosseto alla data del 30 novembre 1950;

Considerato che, a seguito della rinuncia, o della mancata assunzione del servizio, da parte di alcune candidate nominate, le condotte loro assegnate sono rimaste vacanti;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi richieste dalle candidate idonee che seguono in graduatoria e le rispettive determinazioni in ordine all'accettazione delle condotte vacanti;

Visti gli articoli 55, 56 e 26 del regolamento dei concorsi per sanitari condotti, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto n. 17076 in premessa specificato, sono dichiarate vincitrici delle condotte a fianco di ciascuna indicate, le seguenti candidate:

1) Nannoni Valesca: condotta di Orbetello (2ª);
2) Teglielli Alfea: condotta di Scansano capoluogo;
3) Bondi Franca Ularia: condotta di Campagnatico capoluogo;
4) Gigli Lia: condotta di Montiano;
5) Bottoni Liliana. condotta di Buriano;
6) Chitellotti Viarda: condotta di Montegiovi;
7) Del Rosso Michelina: condotta di Castell'Ottieri;
8) Mazzuoli Anna: condotta di Cana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Grosseto, addì 3 aprile 1954

Il prefetto: RUSSO

(1892)

PREFETTURA DI LIVORNO

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Livorno

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LIVORNO

Veduto il proprio decreto n. 6375 Div. 3ª san. in data 10 marzo 1954, con il quale venne fatta la dichiarazione delle candidate risultate vincitrici dei posti di ostetrica condotta di Piombino e Campo Elba: Covezzi Novely e Briccafori Valentina;

Considerato che, a seguito della rinunzia delle suddette vincitrici, si rende necessario procedere alla dichiarazione delle nuove vincitrici di tali posti;

Atteso che anche le concorrenti Altiero e Mazzuoli hanno rinunziato, rispettivamente, alle condotte di Piombino e Campo Elba;

Visto l'ordine delle preferenze indicate dalle ricorrenti idonee nelle domande di ammissione al concorso;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti ostetriche sono dichiarate vincitrici del posto a fianco di ciascuna rispettivamente segnato:

1) Biagi Mirella: 2ª condotta ostetrica di Piombino;
2) Tomei Franca: condotta ostetrica di Campo Elba.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia ed affisso, per otto giorni interi e consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Livorno, addì 2 aprile 1954

Il prefetto: MARFISA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LIVORNO

Veduto il proprio decreto n. 8869 Div. 3ª san. in data 2 aprile 1954, con il quale venne fatta la dichiarazione delle candidate risultate vincitrici dei posti di ostetrica condotta di Piombino (2ª) e Campo Elba, rispettivamente nelle persone delle ostetriche Biagi Mirella e Tomei Franca;

Considerato che, a seguito dell'accettazione della 2ª condotta di Piombino da parte della signora Biagi Mirella si è resa vacante la condotta ostetrica di Rosignano Marittima (Gabbro), per cui si rende necessario procedere alla dichiarazione della nuova vincitrice di tale posto;

Atteso che la signora Tomei Franca ha rinunziato alla condotta di Campo Elba, e, pertanto, occorre provvedere alla dichiarazione di vincitrice del posto suddetto nella persona della avente diritto;

Visto l'ordine delle preferenze indicate dalle ricorrenti idonee nelle domande di ammissione al concorso;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti ostetriche sono dichiarate vincitrici del posto a fianco di ciascuna rispettivamente segnato:

1) Spediti Ilva: condotta ostetrica di Rosignano Marittima frazione Gabbro;

2) Costa Rosaria: condotta ostetrica di Campo Elba.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia ed affisso, per otto giorni interi e consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Livorno, addì 8 aprile 1954

Il prefetto: MARFISA

(1891)

PREFETTURA DI AGRIGENTO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Agrigento al 30 novembre 1950.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO

Visto il proprio decreto n. 2515 in data 5 febbraio 1951, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per i posti di veterinario condotto vacanti nei Comuni della provincia al 30 novembre 1950;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 340.3.01/10556 del 27 novembre 1953;

Accertata la regolarità delle operazioni riflettenti lo svolgimento del concorso;

Visti il vigente testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e le altre disposizioni legislative vigenti al riguardo;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso ai posti di veterinario condotto vacanti nei Comuni della provincia di Agrigento alla data del 30 novembre 1950:

1.	Maniscalco dott. Calogero fu Antonino	punti	49,10
2.	Corsentino dott. Mariano fu Michele	»	47,21
3.	Pennino dott. Raimondo di Calogero	»	46,95
4.	Rotolo dott. Alfonso di Salvatore	»	45,65
5.	Borsellino dott. Vincenzo fu Giuseppe	»	45,50
6.	Termini dott. Luigi di Antonio	»	45,01
7.	Marrone dott. Salvatore di Salvatore	»	43,67
8.	Zagarrigo dott. Calogero fu Vincenzo	»	40,21
9.	Zambito dott. Vincenzo di Giovanni	»	38,50
10.	Montalto dott. Angelo di Carmelo	»	37,59

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Agrigento ed in quello dei comuni di Campobello di Licata, Cattolica Eraclea e Montallegro.

Agrigento, addì 9 aprile 1954

Il prefetto: DE VITO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO

Visto il proprio decreto n. 16925/3 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per i posti di veterinario condotto vacanti nei Comuni della provincia al 30 novembre 1950;

Visto l'ordine di preferenza delle condotte indicate dai concorrenti nelle domande di ammissione al concorso;

Visti l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie e gli articoli 23 e 25 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoelencati medici veterinari sono dichiarati vincitori del concorso indetto con decreto prefettizio n. 2513/3 in data 5 febbraio 1951 ed assegnati alla condotta veterinaria del Comune a fianco di ognuno indicato:

1) Maniscalco dott. Calogero fu Antonino: Campobello di Licata;

2) Corsentino dott. Mariano fu Michele: consorzio veterinario Cattolica, Eraclea-Montallegro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Agrigento ed in quello dei comuni di Campobello di Licata, Cattolica Eraclea e Montallegro.

Agrigento, addì 9 aprile 1954

Il prefetto: DE VITO

(1884)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.